

Rassegna giuridica

agosto 2011

Sommario

Norme europee

Comitato economico e sociale europeo

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «*Rafforzamento dell'autonomia sociale e integrazione dei cittadini Rom in Europa*» (*parere esplorativo*); Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «*Il dialogo interculturale e i Rom: i ruoli fondamentali delle donne e dell'educazione dei minori*» (*supplemento di parere*) pubblicati entrambi in GUUE 2011/C 248/03..... 2

Norme italiane

Parlamento italiano

Legge 2 agosto 2011, n. 129, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari*, pubblicata in GU 5 agosto 2011, n.181..... 3

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Sezione Sesta penale, *Sentenza 8 luglio 2011, n. 26810*..... 4

Sezione Prima Civile, *Sentenza 11 agosto 2011, n. 17191* 5

Norme regionali

Regione Marche

Legge regionale 1 agosto 2011, n. 16, *Modifica alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 28: "Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria ed a favore degli ex detenuti"*, pubblicata nel B.U. Marche 11 agosto 2011, n. 68..... 6

Regione Toscana

Legge regionale 28 luglio 2011, n. 34, *Parlamento regionale degli studenti della Toscana*, pubblicata nel B.U. Toscana 3 agosto 2011, n. 38, parte prima 7

Regione Trentino - Alto Adige/Provincia di autonoma di Trento

Legge provinciale 1 agosto 2011, n. 11, *Interventi per favorire l'occupazione femminile*, pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 9 agosto 2011, n. 32, Suppl. n. 1 7

Norme europee

Comitato economico e sociale europeo

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Rafforzamento dell'autonomia sociale e integrazione dei cittadini Rom in Europa» (parere esplorativo); Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Il dialogo interculturale e i Rom: i ruoli fondamentali delle donne e dell'educazione dei minori» (supplemento di parere) pubblicati entrambi in GUUE 2011/C 248/03

Nel primo parere, quello di natura esplorativa, sono principalmente da sottolineare le conclusioni nelle quali il Comitato economico e sociale europeo (CESE) apprezza gli sforzi fatti dall'Unione europea e, contemporaneamente, indica il cammino ancora da percorrere per giungere ad una politica comune in favore del gruppo etnico Rom (con questo termine il Comitato fa riferimento anche a gruppi di popolazioni che, pur non essendo propriamente Rom, hanno tuttavia caratteristiche culturali ed una storia di marginalità ed esclusione sociale nella società europea simile a quella dei Rom; si tratta, specificatamente, dei Sinti, dei Gipsy, dei Travellers, dei Kalè, dei Camminanti e degli Ashkali), da sempre il più escluso e penalizzato dell'Ue. A questo proposito viene affermato che una svolta storica per l'integrazione ed il rafforzamento dell'autonomia sociale dei Rom potrà essere raggiunta solo con l'azione, congiunta, delle istituzioni dell'Ue e dei governi locali; tale risultato, peraltro, comporterebbe anche una chiara utilità economica perché l'esclusione e la discriminazione dei Rom hanno un imponente costo sociale che invece sarebbe risparmiato con la loro integrazione. Basta pensare che nella pubblicazione del 2010 "Costi economici dell'esclusione dei rom", realizzata dalla Banca mondiale, si afferma testualmente che "alla grande maggioranza dei Rom in età lavorativa manca l'istruzione necessaria per trovare buoni posti di lavoro. (...) Ne consegue che gli Stati membri dell'Ue perdono ogni anno centinaia di milioni di euro in produttività e in contributi fiscali. (...) Il gettito fiscale annuo che conseguirebbe dall'eliminazione del divario occupazionale sarebbe molto superiore al costo complessivo degli investimenti destinati all'istruzione pubblica dei bambini Rom".

Quindi, se è innegabile che il diritto europeo e dei singoli Stati membri ha, chiaramente, contribuito a migliorare l'integrazione nella società di questi gruppi, fa comunque riflettere il fatto che tali sforzi, nel complesso, non abbiano ancora consentito di rimediare in maniera decisiva alla discriminazione subita da gran parte di loro né di migliorare la loro qualità di vita. Pertanto, il Comitato economico e sociale europeo raccomanda agli Stati membri tre punti da attuare in maniera coordinata: a) una politica di integrazione neutrale sotto il profilo razziale ed etnico, volta ad eliminare la concentrazione di problemi sociali e a ridurre la povertà e la privazione estreme; b) una politica volta a sostenere l'autonomia di coloro che si considerano membri di una comunità Rom e a sancire l'integrazione sociale che hanno raggiunto; c) una politica generale e una pubblicità antirazziste.

Nel secondo documento in epigrafe, il supplemento di parere, il Comitato economico e sociale europeo spiega, invece, che l'approccio dell'Unione nei confronti dell' "integrazione" è stato rivolto principalmente ai cittadini provenienti da paesi terzi, mentre ben poche di queste misure sono state applicate ai Rom che, generalmente, sono cittadini dell'Unione e dovrebbero godere dei diritti loro riconosciuti dai Trattati. Tuttavia, con il Trattato di Lisbona, adesso, si è spalancata la possibilità di creare strutture per un dialogo interculturale coi Rom di cui il Comitato promette di essere parte attiva. Infatti, lo stesso ha ben chiaro che se i rom devono adempiere gli obblighi imposti dall'essere cittadini Ue (la cui violazione comporta conseguenze giuridiche) lo stesso principio deve trovare applicazione anche quando ai Rom vengono negati i diritti loro garantiti.

Norme italiane

Parlamento italiano

Legge 2 agosto 2011, n. 129, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari, pubblicata in GU 5 agosto 2011, n.181

La legge 2 agosto 2011 n. 129 si configura principalmente, in un'ottica che privilegia essenzialmente le questioni inerenti il diritto minorile, come una norma di attuazione della Direttiva 2008/115/CE, nota anche come "Direttiva rimpatri"¹. La nuova legge, invero, è portatrice di un'importante novità per i minori non accompagnati provenienti da paesi che non fanno parte dell'Ue e che stanno per compiere la maggiore età. Da adesso in avanti, infatti - con la modifica apportata dalla legge in commento all'articolo 32 del Testo Unico sull'immigrazione (D. Lgs. 286/1998) nella parte in cui disciplina la conversione per il minore del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età - i minori stranieri non accompagnati potranno ottenere un permesso di soggiorno al compimento della maggiore età solo a patto che si trovino in una delle seguenti condizioni: a) essere affidati o sottoposti a tutela e aver ricevuto un parere positivo da parte del Comitato minori stranieri (e ciò, anche se l'art. 31 del testo unico sull'immigrazione prevede che i minori "affidati" siano da considerare di fatto minori accompagnati e, quindi, come quei minori che risiedono nel territorio nazionale con i loro genitori e che, inoltre, il regolamento del Comitato per i minori stranieri definisce come non accompagnati quei minori "*privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano*" escludendo, pertanto, espressamente coloro che sono affidati o sottoposti a tutela)²; b) oppure trovarsi in Italia da almeno tre anni e aver partecipato a un progetto di integrazione sociale e civile per almeno due anni. In base alla nuova disciplina, pertanto, ai minori non accompagnati che non potranno dimostrare di trovarsi in Italia da almeno tre anni e di aver partecipato a un progetto di integrazione per almeno due anni non sarà più concesso, al compimento della maggiore età, un permesso di soggiorno almeno che non siano affidati o sottoposti a tutela e abbiano ricevuto un parere positivo da parte del Comitato minori stranieri.

La legge in commento ha anche significativamente modificato la disciplina dettata dall'articolo 19 del T.U. sull'immigrazione che indica i casi in cui è vietata l'espulsione o il respingimento nei riguardi di persone appartenenti a categorie vulnerabili. Adesso, infatti, con l'introduzione dell'art. 2-bis viene previsto che "il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali *sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate*". In proposito è utile ricordare che la disciplina originaria del testo unico stabiliva che non fosse consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1 per "ragioni di ordine pubblico o sicurezza dello Stato" nei confronti: degli

¹ Vedi nella direttiva gli artt. 10 sul Rimpatrio e allontanamento di minori non accompagnati e il 17 sul Trattenimento di minori e famiglie.

² La Corte Costituzionale con sentenza 198/2003 individuava la lacuna dell'art. 32 e dichiarava che i minori "comunque" affidati, compresi i minori affidati di fatto a parenti entro il quarto grado e quelli sottoposti a tutela, dovessero essere equiparati, ai fini della conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, ai figli e agli affidati e quindi ottenere un permesso di soggiorno per lavoro.

stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi, e nei casi delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio a cui provvedono.

Circa questa tematica, deve essere messo in evidenza che si è posto, inevitabilmente, il problema della compatibilità della norma che consente l'espulsione dei minori per "ragioni di ordine pubblico o sicurezza dello Stato" (art. 13 TU immigrazione) con il generale divieto di espulsione o ritorno di minori enunciato proprio con l'articolo 19. 2 (a) e (d) del Testo Unico sull'immigrazione. Tuttavia, la legittimità della nuova previsione legislativa sembrerebbe garantita dalle seguenti considerazioni:

1) come la Corte Costituzionale ha recentemente precisato proprio riguardo a una disposizione legislativa concernente la materia dell'immigrazione (vedi Ordinanza del 21 luglio 2011, n. 222³), che ogni previsione legislativa deve essere letta e interpretata in modo conforme alla Costituzione. Pertanto, anche il disposto normativo formato dalle norme in questione dovrà essere interpretato conformemente alla tutela dei diritti dei minori che costituisce un punto essenziale della nostra Carta Costituzionale

2) all'adozione della misura dell'espulsione di un minore per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza si può pervenire solo attraverso un procedimento che si svolge dinanzi ad un'autorità giurisdizionale con tutte le garanzie che i procedimenti giurisdizionali assicurano rispetto ad un qualunque procedimento amministrativo. Infatti, l'iniziativa di chiedere tale misura è del Questore, tuttavia la stessa può essere assunta solo dal Tribunale dei Minorenni

3) come specifica il comma 2 bis dell'art 17 della legge 40 del 1998 (comma aggiunto dal n. 2 della lettera g) del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 89 del 2011), il respingimento o l'espulsione di minori potrà avvenire solo con "modalità compatibili con le singole situazioni personali". Quindi, è da escludere che l'espulsione di minori possa avvenire al di fuori di ipotesi valutate specificatamente

4) inoltre, anche quando ricorreranno queste condizioni, l'espulsione del minore potrà essere decisa solo dopo aver dimostrato che lo stesso sia un serio pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (ed è proprio nell'eccezionale livello di gravità di tali ipotesi che risiede il fondamento giuridico della misura in commento) e, comunque, con modalità da decidere caso per caso alla luce delle singole situazioni personali.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Sezione Sesta penale, *Sentenza 8 luglio 2011, n. 26810*

La Corte di Cassazione, con la sentenza 26810, conferma il suo orientamento ribadendo che i figli, nei casi di separazione, non possono e non devono divenire oggetto di strumentalizzazioni da parte dei genitori.

In particolare, nel caso posto all'esame della Corte di Cassazione, una madre affidataria che in numerose occasioni aveva eluso l'esecuzione del provvedimento del giudice civile impedendo l'incontro tra la figlia minore ed il padre non affidatario era stata, in primo grado, ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 388 comma 2 c.p. (Mancata esecuzione dolosa di un

³ Vedi il commento all'Ordinanza della Corte Costituzionale *Aspetti della conversione del titolo di soggiorno da "minore età" a "lavoro"* pubblicato sul sito www.minori.it

provvedimento del giudice). In secondo grado, tuttavia, il giudice, dopo avere acquisito altre testimonianze, aveva ritenuto che la condotta della madre non fosse stata tanto diretta ad ostacolare le visite del padre quanto, piuttosto, ad assicurare che gli incontri della minore col padre avvenissero in un clima di serenità per la bambina (vista anche l'obiettivo difficoltà da parte sua di accettare la figura paterna). Adesso, invece, la Corte di Cassazione ribalta la decisione del giudice di appello spiegando che l'esclusione del dolo e, quindi, dell'intenzionalità della condotta della madre sostenuta dal giudice di appello non è condivisibile perché non è accompagnata dalla dimostrazione che il diritto di visita, respinto dalla minore, fosse stato invece accolto dalla madre anche solo per la necessità di tutelare l'interesse morale e materiale della minore. Mentre, al contrario, appariva fortemente probabile che la madre "avesse approfittato" dei rifiuti della minore per impedire il diritto di visita del padre. Pertanto, secondo i giudici della Corte di Cassazione, vedere nel comportamento del genitore affidatario una mancanza di collaborazione attiva alla riuscita delle visite e degli incontri del minore con l'altro genitore è sufficiente a configurare un profilo doloso (seppure attenuato) nella sua condotta perché durante le separazioni si deve fare tutto ciò che è più giusto nell'interesse dei figli e la collaborazione fra genitori è essenziale per mantenere con loro un rapporto affettivo.

Sezione Prima Civile, Sentenza 11 agosto 2011, n. 17191

Con la sentenza 17191, la prima sezione della Corte di Cassazione è chiamata a dirimere un'importante questione di diritto relativa all'affidamento di un figlio minore. Nel precedente grado di giudizio il giudice di appello aveva accolto la richiesta, avanzata dalla madre del minore, di addebitare la separazione al marito che, come dimostravano le perizie agli atti ed i rapporti di servizio stesi dai Carabinieri, aveva tenuto reiterati comportamenti consistenti in gravi manifestazioni di disprezzo "non occasionali" ai danni della moglie e degli altri membri della sua famiglia causati, verosimilmente, da un rapporto di "dipendenza non ancora risolta" con la propria madre. Per questo - alla luce di quanto stabilito dall'art. 143 del codice civile (Diritti e doveri reciproci dei coniugi) il quale, al secondo comma, prevede che "dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco (...) all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione" - i giudici di secondo grado avevano accolto la richiesta della madre e concesso alla stessa l'affidamento della figlia. Tuttavia, contro questa pronuncia, il padre aveva presentato ricorso per Cassazione facendo leva principalmente su due motivi: l'affidamento esclusivo del minore alla madre sarebbe lesivo del diritto alla bigenitorialità previsto dalla legge n. 54/2006 che ha introdotto l'art. 155 *bis* del codice civile; inoltre, tale decisione sarebbe lesiva anche del diritto del minore a mantenere significativi rapporti con gli "ascendenti di ciascun ramo genitoriale" sancito dall'art. 155 del codice civile.

Di fronte alle ragioni addotte dal ricorrente la Cassazione ha respinto il ricorso mantenendo il suo attuale orientamento giurisprudenziale (vedi sentenze della Corte n. 16593/2008 e n.1202/2008) e spiegando che il giudice di appello non aveva affatto disatteso il diritto della minore alla bigenitorialità ma, semplicemente, aveva posto a fondamento della propria decisione la convinzione che fosse pregiudizievole per la bambina l'affidamento ad entrambi i genitori alla luce del comportamento gravemente denigratorio tenuto dal padre e dalla sua famiglia nei confronti della madre della minore. Inoltre, circa il "presunto" diritto degli ascendenti a mantenere continui e significativi rapporti con la nipote minore, i giudici della Corte di Cassazione hanno precisato che i giudici di appello hanno correttamente escluso tale diritto in capo ai nonni paterni in quanto parte attiva nelle offese arrecate alla moglie del figlio. Con questa pronuncia la Cassazione ha, di fatto, negato l'esistenza di un autonomo diritto al mantenimento dei rapporti con i parenti, precisando che la legge attribuisce al minore la possibilità di conservare rapporti significativi con gli ascendenti solo ai fini del mantenimento di

un rapporto equilibrato con i propri genitori e, quindi, essenzialmente per evitare che la separazione produca traumi nello sviluppo della personalità del minore.

Da un punto di vista scientifico questa sentenza è interessante perché mostra come l'applicazione della legge 54/2006 costruita sul principio di bigenitorialità⁴, cioè il diritto dei figli a continuare ad avere rapporti allo stesso modo con il padre e con la madre anche dopo la loro separazione (si resta genitori per tutta la vita nonostante il venir meno del vincolo del matrimonio) e, quindi, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere da entrambi cura, educazione ed istruzione, è certamente il criterio guida che il giudice deve seguire nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole. Tuttavia, indica anche che l'affidamento mono genitoriale deve essere comunque tenuto presente ed applicato dal giudice quando si presentano ipotesi in cui l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario all'interesse del minore (art. 155 bis).

Norme regionali

Regione Marche

Legge regionale 1 agosto 2011, n. 16, Modifica alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 28: "Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria ed a favore degli ex detenuti", pubblicata nel B.U. Marche 11 agosto 2011, n. 68

La legge regionale del 13 ottobre 2008, n. 28, prevedeva, all'articolo 16, l'istituzione del Centro per la mediazione penale minorile della Regione Marche e, nell'ottica della cosiddetta "giustizia riparativa", promuoveva un'attività di mediazione attraverso il Centro per favorire la responsabilizzazione dei minori autori di reato e la riconciliazione con le loro vittime. Al Centro, che svolgeva l'attività solo in ambito minorile, dopo aver considerato la crescente domanda di mediazione nei diversi contesti sociali che coinvolgono anche gli adulti (comunità, scuola, luoghi di lavoro ecc) viene, adesso, affidata anche la mediazione che riguarda gli adulti.

Infatti, con la modifica alla legge 28/2008, oggetto della nostra rassegna, viene stabilito che, al fine di favorire la responsabilizzazione degli autori di reato (non più solo minori) e la riconciliazione con le loro vittime, la Regione, d'intesa con gli enti locali, l'Autorità giudiziaria, il Centro per la giustizia minorile e l'ASUR, promuova l'attività di mediazione penale in ambito minorile, ma anche tra adulti, attraverso il Centro regionale per la mediazione dei conflitti. Il Centro è istituito nell'ambito della struttura organizzativa regionale competente in materia di politiche sociali tramite il quale la Regione, d'intesa con gli enti locali, promuove anche la mediazione sociale, di comunità e in ambito scolastico. In tal modo il Centro regionale può erogare servizi di mediazione dei conflitti non soltanto su richiesta dell'Autorità giudiziaria e a favore dei minorenni in ambito penale, ma anche, su richiesta degli Enti locali e dell'Azienda sanitaria unica regionale, nel caso di conflitti tra adulti, tra adulti e minori e tra minori.

⁴ Principio affermato con maggior forza nella legge speciale sull'affidamento condiviso (L.54/2006) ma che era già stato sancito nel 1947 quando la Costituzione riconobbe, all'articolo 30, ad entrambi i genitori il diritto-dovere di mantenere, istruire ed educare i figli.

Regione Toscana

Legge regionale 28 luglio 2011, n. 34, *Parlamento regionale degli studenti della Toscana*, pubblicata nel B.U. Toscana 3 agosto 2011, n. 38, parte prima

La legge 34/2011 poggia il suo fondamento storico sull'attivazione, avvenuta in Toscana nel 2000 in collaborazione con le autorità e le istituzioni scolastiche del territorio, del progetto "Parlamento regionale degli studenti". A tale organo sono stati affidati i compiti di elaborare proposte, rapporti e relazioni su temi di interesse del mondo giovanile, al fine di valorizzare il contributo che i giovani possono dare alla realizzazione dei valori che animano e sostengono il progresso civile e sociale. Ora, essendosi manifestato come un organo utile a favorire la partecipazione degli studenti all'attività istituzionale, sociale e culturale e di condivisione su tematiche interessanti, è stato ritenuto opportuno regolamentarlo anche sotto il profilo giuridico. La presente legge disciplina, infatti, le disposizioni essenziali relative alla sua composizione, allo svolgimento delle attività e alle risorse occorrenti con il rinvio ad una deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per la disciplina delle modalità di elezione, insediamento e funzionamento.

Il Parlamento degli studenti, dura in carica due anni ed è composto da sessanta studenti, di cui cinquanta eletti in rappresentanza della popolazione studentesca degli ultimi tre anni del ciclo scolastico degli istituti secondari di secondo grado delle province della Toscana, e dieci nominati dalle consulte provinciali studentesche nel numero di un rappresentante per ogni consulta. È un organo democratico di rappresentanza degli studenti degli istituti secondari di secondo grado della Toscana ed indipendente da qualsiasi formazione politica, i suoi componenti, nell'esprimere pareri o nel fare riferimento a personaggi o movimenti politici, debbono astenersi da qualsiasi forma di propaganda. La sua opera è orientata alla promozione della partecipazione dei giovani all'attività del Consiglio regionale della Toscana, come strumento di formazione alle regole del confronto democratico; all'elaborazione di progetti di cittadinanza attiva; alla promozione di rapporti di collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio e con gli altri soggetti istituzionali, al fine di valorizzare e sostenere politiche di sviluppo dei valori della cittadinanza attiva e il valore della rappresentanza giovanile e studentesca e, infine, alla diffusione della conoscenza dell'attività del Parlamento regionale degli studenti attraverso appositi canali di comunicazione e incontri periodici con gli istituti di istruzione secondaria superiore di provenienza.

Regione Trentino - Alto Adige/Provincia di autonoma di Trento

Legge provinciale 1 agosto 2011, n. 11, *Interventi per favorire l'occupazione femminile*, pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 9 agosto 2011, n. 32, Suppl. n. 1

Il fine della legge 11/2011 della Provincia di Trento è quello di favorire e sostenere, nell'ambito delle proprie competenze, l'occupazione femminile in attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne sancito dall'articolo 37 della Costituzione e della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Dir. 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego) che, all'art. 3, stabiliva che gli Stati membri potessero mantenere o adottare misure ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 4, del trattato volte ad assicurare nella pratica la piena parità tra gli uomini e le donne nella vita lavorativa.

Così la Provincia, mossa dalle norme sopra richiamate ed in armonia con gli indirizzi e i criteri del piano di sviluppo provinciale, promuove - tramite il piano degli interventi di politica del lavoro previsto dall'articolo 1 della legge provinciale sul lavoro del 16 giugno 1983, n. 19,

nell'ambito delle iniziative richiamate dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della medesima legge provinciale - azioni positive mirate a realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro e ad eliminare ogni tipo di disparità. Perché possa realizzarsi una tale situazione di uguaglianza è necessario lavorare fin dall'inizio della formazione scolastica dei bambini e, in seguito, da numerose altre azioni relative alla vita professionale, all'accesso al lavoro, alla progressione di carriera, alla vita lavorativa e ai periodi di mobilità. Tra le azioni la legge annovera anche quelle finalizzate a favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e quelle volte ad eliminare le condizioni, le forme organizzative e di ripartizione del lavoro che creano disparità di trattamento economico; infine le misure per favorire la conciliazione della vita professionale con quella familiare anche attraverso forme di flessibilità dell'organizzazione del lavoro e dell'orario.